

VERBALE DI ACCORDO

TRA

- La CATI S.p.A., p.iva e c.f. 03748340019, con sede legale in Venaria Reale (TO), in persona del Consigliere d'Amministrazione delegato sig. Giorgio Fissore;

E

- LE OO.SS.:
- Per FILCAMS CGIL, sig. Sergio Aliprandi
- Per FISASCAT CISL, sig. Marco Demurtas
- Per UILTUCS, sig. Marco Marroni

PREMESSO CHE

- la Società in data 2/04/2020 ha trasmesso alle OO.SS. informativa circa la situazione aziendale e la conseguente necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali di cui all'art. 22 del DL 18/2020;
- la società ha dato compiuta informazione alle OO.SS. della grave crisi in cui riversa a causa dell'emergenza in atto, delle ragioni di ricorso alla procedura d'integrazione salariale, della durata prevedibile dell'intervento e delle modalità di attuazione delle sospensioni e/o riduzioni di orario;
- in particolare, la Società ha registrato, nel trascorso mese di marzo 2020, un fatturato medio pari a -50% rispetto al mese precedente, con un trend negativo ulteriormente aggravatosi verso la fine del mese e nei primi 10 giorni del mese di aprile 2020, attestandosi attualmente a -85%; gli incassi della Società per crediti già scaduti sono stati pari al -40% rispetto al mese precedente, e nel mese di aprile 2020 le previsioni dell'area commerciale, che ad oggi sono confermati, sono del -60%;
- La società, nel trascorso mese di marzo 2020, pur a fronte del già drammatico calo di fatturato, ha tempestivamente corrisposto a tutti i proprio dipendenti l'integrale retribuzione, ma oggi non è più in grado di farvi fronte;
- la Società occupa al proprio interno n. 248 lavoratori, dislocati presso le proprie unità produttive site 6 Regioni sul territorio nazionale e, pertanto, per i sovraesposti motivi chiederà la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come previsto dal DM 24.3.2020 di detto Ministero;

Tutto ciò premesso:

le parti, dopo ampio ed approfondito esame, concordano ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020 quanto segue:

- 1) La Società farà ricorso alla cassa integrazione in deroga, per un numero massimo di nove settimane (massimo tredici settimane per le Unità produttive site in



Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) a partire dal 6.4.2020 con le seguenti modalità:


- per l'unità produttiva di Brescia verrà disposta una sospensione nella misura del 100% delle ore lavorabili per i 3 lavoratori ivi addetti;
- per l'unità produttiva di Venaria Reale (TO), verrà disposta una sospensione nella misura del 75% delle ore lavorabili, per n. 93 lavoratori salve attività indispensabili necessarie al limitato proseguimento dell'attività aziendale; per quanto attiene al solo reparto amministrativo, le cui attività sono concentrate presso questa unica sede, la sospensione verrà disposta nella misura del 25% delle ore lavorabili per n. 7 addetti;
- per l'unità produttiva di Pero (MI) verrà disposta una sospensione nella misura del 90% delle ore lavorabili per n. 35 lavoratori, salve attività indispensabili necessarie al limitato proseguimento dell'attività aziendale;
- per l'unità produttiva di Padova verrà disposta una sospensione nella misura del 80% delle ore lavorabili per n. 24 lavoratori, salve attività indispensabili necessarie al limitato proseguimento dell'attività aziendale;
- per l'unità produttiva di Roma verrà disposta una riduzione dell'orario di lavoro mediamente nella misura del 70% delle ore lavorabili per n. 16 lavoratori, salve attività indispensabili necessarie al limitato proseguimento dell'attività aziendale;
- per le unità produttive di Granarolo nell'Emilia (BO) e di Prato verrà disposta una sospensione nella misura del 50% delle ore lavorabili, rispettivamente per n. 40 e per n. 5 lavoratori, salve attività indispensabili necessarie al limitato proseguimento dell'attività aziendale.

Complessivamente, la Società richiederà l'intervento della Cassa Integrazione guadagni in deroga per un numero di dipendenti e di settimane pari a circa il 60% delle ore lavorative nel medesimo periodo.

Resta inteso che nel corso di attuazione del programma di sospensione la Società per esigenze organizzative potrà escludere dalla sospensione o dalla riduzione di orario uno o più lavoratori occorrenti al mantenimento dell'attività.

2) L'applicazione del programma di integrazione salariale comporterà la maturazione di tutti gli istituti legali e contrattuali tenendo conto del periodo effettivamente lavorato e secondo le regole di cui all'art. 191 del CCNL Commercio.

3) Le parti prendono atto che l'azienda dichiara che il trattamento d'integrazione salariale sarà corrisposto con pagamento diretto a carico dell'INPS, secondo le misure espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge e previa verifica dell'Istituto, in quanto non è in grado, per effetto del mancato fatturato, di effettuare l'anticipo. A tal proposito le parti, su richiesta delle OO.SS., si impegnano a







monitorare e valutare l'andamento della complessiva situazione aziendale. Le parti, a tal fine, si incontreranno su richiesta di una delle stesse.

4) La Società, ribadito di aver già provveduto in data 31.03.2020 a corrispondere a tutti i propri dipendenti l'integrale retribuzione maturata nel trascorso mese di marzo 2020, si impegna inoltre i) ad assicurare il regolare pagamento della retribuzione maturata nel mese di aprile 2020 fino alla disposta sospensione; ii) a valutare individuali richieste di anticipazione del versamento di istituti contrattuali già maturati ricevute da parte di singoli lavoratori che comprovino di versare in situazioni di particolare necessità (es. per motivi di salute) e comunque compatibilmente con le ridotte disponibilità di cassa, non essendo oggi nelle condizioni di poter anticipare a tutto il personale in forze ratei di retribuzione diretta ed indiretta già parzialmente maturati come invece richiesto preliminarmente dalle OO.SS;

5) La Società inoltre si impegna, a semplice richiesta del lavoratore, a fornire la documentazione e a dare il proprio benestare sottoscrivendo l'apposita richiesta di anticipazione del trattamento di integrazione salariale in deroga che il dipendente presenterà ad Istituto bancario convenzionato di sua scelta, come disciplinato nella c.d. Convenzione ABI sottoscritta dalle parti sociali in data 30.03.2020;

6) Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno atto di aver positivamente e compiutamente esperito la consultazione sindacale.

Li, 14 aprile 2020

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica con conferma del testo a mezzo di posta elettronica certificata.

- Cati s.p.a.



Sergio Aliprandi

Per FILCAMS CGIL, sig. Sergio Aliprandi

Sergio Aliprandi

Per FISASCAT CISL, sig. Marco Demurtas

Marco Demurtas

Per UILTUCS, sig. Marco Marroni

Marco Marroni